

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE**“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO”**

Con l'evolversi e la crescente importanza del digitale e dei dispositivi connessi ad internet, il fenomeno generale del bullismo ha assunto forme nuove, riconducibili all'espressione inglese “*cyberbullismo*” (letteralmente “*bullismo telematico*”), che indica l'utilizzo e la trasmissione in rete di dati o informazioni personali con la conseguenza, spesso sottovalutata, di creare disagio ed umiliazione per la persona o il gruppo di persone cui si riferiscono.

Sono purtroppo noti gli effetti negativi del fenomeno: quotidianamente i *media* riportano casi come questi, con una crudeltà spesso devastante per i risvolti a livello sociale, familiare e scolastico.

Il *cyberbullismo* spesso si manifesta con una serie di caratteristiche specifiche:

- a) la pervasività, ovvero la facilità di diffusione;
- b) l'anonimato, in quanto esso non si realizza con un contatto diretto, faccia a faccia, nell'ambito di una presenza fisica;
- c) la non sempre consapevole volontarietà dell'aggressione, in quanto non sempre si commettono atti persecutori con la consapevolezza che ci si sia spinti troppo oltre, specie se in giovane età;
- d) l'ampiezza della portata, in quanto i messaggi e i contenuti inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati spesso anche oltre la cerchia dei conoscenti stretti;
- e) l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale, come la minimizzazione e la diffusione della responsabilità.

Il caricare un video sulla rete di internet è un modo per amplificare le proprie imprese, ottenere apprezzamenti da una platea molto vasta.

Inoltre, il *cyberbullo* non riceve il *feed-back* immediato e tangibile da parte della vittima, non ha percezione diretta del dolore e dei danni che la propria condotta possono aver causato, mentre il dolore delle vittime il più delle volte rimane nel silenzio producendo effetti che, rimanendo nascosti, sono difficili da riconoscere e gestire da parte delle persone care. Le conseguenze di questi maltrattamenti ripetuti e pubblici sono gravissime: isolamento, rifiuto della scuola, depressione.

Non occorre essere grandi esperti di navigazione sulla rete internet per trovare filmati di insulti, anche di professori umiliati con atti osceni, di persone con disabilità che subiscono violenza, di ragazze riprese in bagno, spesso realizzati da studenti che - consapevolmente o meno - mettono in difficoltà persone indifese o ignare di riprese che violano la loro *privacy*. Spesso i ragazzi vengono presi di mira per l'aspetto fisico, l'orientamento sessuale, le relazioni sentimentali, il modo di vestire e di pensare diverso da quello considerato “comune”: inaspettatamente, oggi tali atti non risultano appannaggio della sola popolazione scolastica maschile.

Secondo una ricerca condotta da *Save The Children* nell'anno 2017, tre ragazzi su dieci sono testimoni di comportamenti violenti in rete e circa il 72% degli adolescenti vede il *cyberbullismo* come il fenomeno sociale più pericoloso del momento: il dato è stato confermato anche da recenti indagini svolte in Italia, relative all'anno 2020, durante il quale il fenomeno pare essersi ulteriormente aggravato a causa del maggiore utilizzo degli strumenti informatici nell'ambito della pandemia da Covid-19.

Gzetto Francesco (DRL)

Un'importante percentuale di casi di bullismo quindi si verifica *online*, complici l'anonimato e l'apparente sicurezza derivante dal potersi nascondere dietro allo schermo di un computer. La risonanza e la "viralità" garantite dal *web* sono implacabili: le foto e i messaggi di *chat* che prendono di mira la vittima, marchiandola e umiliandola, possono essere visti e condivisi da tutti.

Purtroppo anche San Marino non è immune da situazioni come quelle descritte e il presente progetto di legge viene presentato al fine di colmare lacune di sistema che necessitano di un intervento urgente ed improcrastinabile.

A fronte della diffusione di questo fenomeno, dunque, il progetto di legge si pone come obiettivo quello di contrastarlo in tutte le sue manifestazioni, prevedendo azioni a carattere preventivo e ponendo in essere strategie di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, oltre che di specifici soggetti che possono esserne più facilmente vittime.

Con "*cyberbullismo*", in particolare, si vuole intendere:

- a) qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, minaccia, furto e/o alterazione d'identità, di dati, d'immagine o di contenuti, realizzata per via telematica o con qualunque altro mezzo di diffusione;
- b) qualunque acquisizione, manipolazione, utilizzo, diffusione o scambio non espressamente autorizzati da chi ne abbia la facoltà e la titolarità, di contenuti o dati personali, che avvenga *online* o con ogni altra forma o mezzo di diffusione, con lo scopo di offendere, isolare o mettere in ridicolo.

Le disposizioni di cui al progetto di legge, attesa la specificità dei soggetti che possono commettere o subire le condotte di *cyberbullismo*, le quali astrattamente potrebbero configurare autonome fattispecie di reato, introducono una autonoma disciplina cui risulta possibile ricorrere per garantire una migliore tutela e maggiori garanzie in favore dei soggetti più deboli: tra questi rientrano certamente i minori indipendentemente dall'età degli stessi, i genitori, il tutore, gli esercenti la potestà genitoriale ovvero coloro i quali esercitano la tutela sui minori in forza di legge o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i fratelli consanguinei, uterini o adottivi, ed in generale i componenti il nucleo familiare dei minori medesimi, nonché i membri del corpo docente e non docente di scuole di ogni ordine e grado.

Entrando nel merito e nel dettaglio, il progetto di legge è composto da dieci articoli.

I primi due sono dedicati alle finalità, all'ambito di applicazione ed alle definizioni, volte ad individuare le specifiche fattispecie ed i soggetti coinvolti a diverso titolo.

Gli articoli 3 e 4, invece, sono dedicati a disposizioni di carattere procedurale, del tutto innovative per il sistema giuridico sammarinese, volte a garantire sia una tutela peculiare ai soggetti vittime delle condotte di *cyberbullismo* sia particolare attenzione a coloro che le commettono qualora si tratti di minorenni: viene, in particolare, introdotta anche la procedura del cosiddetto "ammonimento", già prevista anche nella vicina Italia, con lo scopo di dissuadere il minore dal commettere ulteriormente le condotte, senza tuttavia sottoporlo ad una vera e propria "criminalizzazione".

L'impostazione generale e le attribuzioni conferite all'Autorità Giudiziaria mantengono inalterate le caratteristiche del processo penale con il quale si integrano sinergicamente, nel senso che al Commissario della Legge vengono attribuiti nuovi poteri e possibilità di iniziativa che lasciano, tuttavia, sostanzialmente inalterate le prerogative già esistenti.

Con ciò si vuole rappresentare il concetto in forza del quale all'Autorità Giudiziaria, alla quale compete l'iniziativa e la conduzione del processo penale, spetta *in primis* la verifica della

Guido Frati (Dir.)

capacità del minore e quindi la possibilità di sottoporlo o meno a processo penale, ma anche e soprattutto la verifica che i fatti oggetto di denuncia integrino o meno autonome e specifiche fattispecie di reato già previste dal vigente Codice Penale o da leggi speciali: quando non vengano ravvisate tali circostanze, l'Autorità Giudiziaria può intervenire a norma delle nuove disposizioni previste dal progetto di legge, quindi con strumenti nuovi, quali ad esempio l'ammonizione, la cancellazione e rimozione dei contenuti oggetto del procedimento, atti volti a contrastare nello specifico i fenomeni di *cyberbullismo*.

Un ulteriore elemento innovativo è dato dalla previsione, all'art. 3 comma 2, della specifica attribuzione al Giudice Inquirente delle prerogative, delle facoltà e degli obblighi già previsti dalla normativa vigente per il Giudice Tutelare.

La disposizione in parola mira ad aumentare l'efficacia ed il potere di intervento dell'Autorità Giudiziaria, allo scopo di porre in essere quegli interventi che, avendo natura strettamente civilistica, esulano dalle classiche attribuzioni di natura penalistica, tra cui l'eventuale intervento del Servizio Minori ed il monitoraggio della situazione familiare e dei minori coinvolti, nonché tutte le correlate iniziative e poteri al fine di evitare che vengano aperti distinti procedimenti, davanti a Giudici diversi, per i medesimi fatti già conosciuti dal Giudice penale precedente: il che comporterebbe dunque il rischio di interferenze da parte del Giudice civile nell'attività d'indagine portata avanti dal Giudice che cura l'istruttoria penale.

L'articolo 5 prevede obblighi di segnalazione da parte del dirigente scolastico, del Servizio Minori, delle Forze dell'Ordine e degli esercenti una professione sanitaria, qualora vengano a conoscenza di atti di *cyberbullismo* per ragioni della loro attività lavorativa e/o professionale.

Gli articoli 6 e 7 sono invece rivolti agli interventi di prevenzione: si prevede la costituzione del Tavolo per la Prevenzione e il Contrasto del Cyberbullismo (articolo 6), che è incaricato di redigere un piano di azione integrato (articolo 7), mirato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e per una migliore tutela dei minori.

L'articolo 8 è specificatamente rivolto al contesto scolastico, che dovrebbe essere particolarmente sensibile rispetto alla tematica in oggetto, con la previsione di precise linee di orientamento e la fondamentale formazione del personale, nonché la sensibilizzazione della popolazione.

L'articolo 9 è invece dedicato ai progetti di sostegno e recupero, per sostenere i minori vittime di atti di *cyberbullismo* e per individuare specifiche misure di carattere preventivo ed educativo/rieducativo rivolte a chi gli atti li ha compiuti.

Da ultimo, l'articolo 10 è relativo all'entrata in vigore della legge.

Si auspica che il presente progetto di legge, certamente aperto al contributo delle diverse sensibilità che animano le forze politiche rappresentate in Consiglio Grande e Generale, possa ottenere la più ampia condivisione ed il più largo sostegno, per vedere quanto prima la sua pubblicazione ed entrata in vigore, a maggior tutela dei soggetti più deboli.

Si porgono deferenti ossequi.

Cretzfeldt (Dr.)

